



Regione Lombardia

ORDINANZA N. 573

Del 29/06/2020

Identificativo Atto n. 3006

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL'ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

VISTO l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020, e in particolare il comma 14 dell'art. 1, che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali "nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali" ed il comma 16 dello stesso art. 1 che stabilisce che "in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11 giugno 2020) ed in particolare l'art. 1 che consente lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione,



Regione Lombardia

VISTI l'allegato 8 del predetto D.P.C.M. che contiene le "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e l'allegato 9 che contiene le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" approvate in data 11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome;

RITENUTO di recepire le sopracitate Linee guida, con gli opportuni adattamenti al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Lombardia, come da allegato n. 1 della presente Ordinanza;

TENUTO altresì conto delle attività tuttora sospese dal D.P.C.M. dell'11 giugno 2020, in relazione al periodo di efficacia della presente Ordinanza e tenuto conto della necessità di verificare il consolidamento dell'andamento epidemiologico favorevole;

VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell'INAIL, che valorizza le linee guida anche regionali in quanto conformi all'art. 1, comma 14, decreto-legge n. 33/2020;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità del 25 giugno 2020, la Regione Lombardia è classificata a basso rischio;

RITENUTO che sussistono le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle predette linee guida con la situazione epidemiologica regionale, in conformità alle previsioni del D.P.C.M. 11 giugno 2020;

RITENUTO di confermare le disposizioni, già contenute nell'Ordinanza n. 566 del 12 giugno 2020, in materia di obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni e di rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro quali misure di prevenzione che assicurano adeguati livelli di sicurezza;

RITENUTO infine di confermare le ulteriori disposizioni già contenute nella predetta Ordinanza n. 566 in materia di tirocini, di volo e navigazione da diporto, di addestramento di animali, di attività gestionali della fauna selvatica e di manifestazioni sportive e di prevedere la ripresa, dal 10 luglio 2020, degli sport di contatto al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 1 comma 1 lettera g) del DPCM dell'11 giugno 2020;



ORDINA

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID- 19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:

1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni

1. Ogniqualevolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
2. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori.
3. Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l'uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale.

1.2 Attività economiche, produttive e ricreative

1. Le seguenti attività sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell'allegato 1:
 - Ristorazione
 - Stabilimenti balneari e spiagge
 - Attività ricettive e locazioni brevi
 - Strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
 - Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
 - Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
 - Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
 - Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
 - Uffici aperti al pubblico



Regione Lombardia

- Piscine
 - Palestre
 - Manutenzione del verde
 - Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
 - Attività fisica all'aperto
 - Noleggio veicoli e altre attrezzature
 - Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
 - Aree giochi per bambini
 - Circoli culturali e ricreativi
 - Formazione professionale
 - Spettacoli
 - Parchi tematici, faunistici e di divertimento
 - Servizi per l'infanzia e l'adolescenza
 - Professioni della montagna
 - Guide turistiche
 - Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
 - Strutture termali e centri benessere
 - Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
 - Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all'art. 121 della L.R. 6/2010
 - Discoteche e sale da ballo (a decorrere dal 10 luglio 2020)
2. Le attività di cui all'allegato 1 sono altresì svolte nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente ordinanza.
3. E' altresì consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità «consegna animale – toelettatura - ritiro animale», nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, comprese, per analogia, quelle gestite da associazioni senza scopo di lucro e quelle svolte da altre strutture quali asili per cani, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale
4. E' consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

1.3 Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro

I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:

- a) deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro la



temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità:

1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.
3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi.
4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l'obbligo di misurare la temperatura



Regione Lombardia

corporea.

5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.
- b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell'accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l'interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
- c) E' fortemente raccomandato l'utilizzo della app «AllertaLom» da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario «CercaCovid».

I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all'art. 1 lettera II), del D.P.C.M. dell'11 giugno 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

1.4 Tirocini

1. E' consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all'esercizio dell'attività. I soggetti ospitanti assicurano l'applicazione, per i tirocinanti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l'esperienza formativa in tirocinio. Le imprese in cassa integrazione che hanno sospeso parzialmente la propria attività possono ospitare i tirocinanti, fermo restando il rispetto delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 7763.

1.5 Altre attività

1. Sono consentiti sia il volo che la navigazione da diporto. Al noleggio di unità di navigazione da diporto si applicano le misure di cui alla scheda "Noleggio veicoli e altre attrezzature" di cui alle Linee guida in allegato 1 alla presente Ordinanza.



Regione Lombardia

2. È consentita l'attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3. L'attività di allenamento e addestramento può essere svolta in aree attrezzate (quali ZAC, centri cinofili e maneggi) o in aree all'aperto (es. boschi e parchi) idonee allo svolgimento di tali attività.
4. E' consentito svolgere sul territorio regionale le seguenti attività, a condizione del rispetto delle misure di distanziamento sociale e dell'utilizzo degli adeguati dispositivi di protezione individuali:
 - Svolgimento di censimenti delle popolazioni di fauna selvatica da parte di soggetti individuati dagli ATC/CA, di cui all'art. 8 della l.r. n. 26/1993;
 - Attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica di cui all'art. 41 della l.r. n. 26/1993, nell'ambito del coordinamento di competenza delle polizie provinciali, da parte dei soggetti espressamente autorizzati dalle stesse;
 - Caccia di selezione da parte dei cacciatori in possesso delle relative abilitazioni, di cui all'art. 40 della l.r. n. 26/1993.
5. Eventi e le competizioni sportive sono consentiti a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e dell'utilizzo degli adeguati dispositivi di protezione individuali. E' consentita la ripresa degli sport di contatto a decorrere dal 10 luglio 2020, previo il verificarsi delle condizioni previste dalla lettera g) dell'art. 1 del D.P.C.M. dell'11 giugno 2020.

Art. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 1 luglio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020, ad eccezione di:
 - quanto previsto per gli sport di contatto dal paragrafo 1.5 numero 5) dell'articolo 1;
 - Discoteche e sale da ballo, per le quali la ripresa dell'attività è consentita dal 10 luglio.
2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente



Regione Lombardia

ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati.

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti e contenenti misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.
4. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.
5. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge